

## **Gli effetti collaterali della sentenza *Dobbs v. Jackson* sullo scenario europeo. Verso l'isolamento della Polonia?**

di Luana Leo\*

25 ottobre 2023

Sommario: 1. Premessa. – 2. Breve ricostruzione della vicenda polacca. - 3. Dal Vecchio al Nuovo Continente: la rivincita dei conservatori. – 4. Il graduale recepimento delle tendenze statunitensi in Polonia. – 5. Il ruolo “altalenante” dell’Unione Europea nella lotta alla tutela del diritto all’aborto. – 6. Conclusioni.

### **1. Introduzione**

L'intento perseguito è quello di dare uno sguardo complessivo alla cruciale problematica del diritto all'aborto in Polonia, partendo da *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*<sup>1</sup>, la nota sentenza del 24 giugno 2022 con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha cancellato, a distanza di quasi mezzo secolo dopo averlo sancito, il diritto federale delle donne americane ad interrompere volontariamente la propria gravidanza. La più alta corte della magistratura federale, dunque, ribalta la storica sentenza *Roe v. Wade*<sup>2</sup>, autentico *leading case* in materia di aborto. Prima del 1973 la legislazione di quasi tutti gli Stati americani, di impronta ottocentesca, adottava un approccio fortemente rigoroso, statuendo un quasi assoluto divieto di abortire e la punibilità del soggetto che aiutasse la donna a compiere tale intervento in qualunque fase della gravidanza, salvo in presenza di determinate circostanze (la vita o la salute fisica e psichica della donna fosse in serio pericolo, il bambino fosse afflitto da gravi difetti fisici e psichici o la gravidanza fosse il prodotto di violenza o incesto). La portata

---

\* Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale nell'Università LUM "Giuseppe De Gennaro".

<sup>1</sup> *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, 597 US (2022).

<sup>2</sup> *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973).

rivoluzionaria della giurisprudenza costituzionale è duplice: oltre a riconoscere l'esistenza di un diritto costituzionalmente protetto della donna ad abortire – anche se con taluni limiti – che le legislazioni degli Stati sono tenuti a rispettare, con essa prende avvio la prima ondata di depenalizzazione dell'aborto negli Stati Uniti, ponendosi da modello privilegiato per l'Europa<sup>3</sup>. Quasi cinquant'anni dopo, si disconosce – adottando un'interpretazione originalista<sup>4</sup> e non evolutiva della Carta – che il diritto ad abortire rientri tra quelli enumerati nel testo della Costituzione, né tanto meno risulti profondamento consolidato nella storia e nella tradizione del Paese, rischiando di delegittimare l'autorevolezza della Corte Suprema come Istituzione.

Sul piano internazionale, il XXI secolo ha innescato un dibattito senza precedenti sul corpo delle donne e sul loro diritto all'autodeterminazione in relazione alla scelta di abortire o di diventare madri e sullo statuto del feto; un conflitto talvolta "sanguinoso", non destinato a placarsi<sup>5</sup>. In Polonia, quello dell'aborto è un terreno di scontro in cui i temi dei diritti del nascituro, il benessere psico-fisico della donna e gli effetti delle politiche riproduttive sulla dinamica demografica nazionale sono diventati un indicatore per misurare rapporti di potere a livello simbolico e materiale, nonché per dimostrare una capacità di *leadership* sulla società<sup>6</sup>. La sentenza *Dobbs v. Jackson* rischia di estremizzare le posizioni antiabortiste già influenti sullo scenario polacco, ponendosi da "pretesto" per un'ulteriore restrizione del diritto delle donne all'aborto.

## 2. Breve ricostruzione della vicenda polacca

Prima di entrare nel merito dell'oggetto del lavoro, appare indispensabile compiere un sintetico *excursus* storico-giuridico sulla legislazione polacca in materia di aborto, concedendo poi una lettura della sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2022, che non tralasci la crescente involuzione della Nazione sul

---

<sup>3</sup> La sentenza *Dobbs*, pur presentandosi dirompente alla luce di numerosi profili, non può considerarsi del tutto inaspettata. È la posizione di E. GRANDE, *Dobbs: una sentenza in fondo attesa. Come ci si è arrivati e quali le sue implicazioni future*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, *BioDiritto Special Issue*, n. 1/2023, p. 5 ss.; A. BARAGGIA, *La sentenza Dobbs v. Jackson: un approdo non del tutto imprevedibile del contenzioso in materia di aborto negli Stati Uniti*, in *ibidem*, p. 63 ss.

<sup>4</sup> Per un approfondimento, si veda C. CARUSO, *Originalismo e teoria della Costituzione. Una critica a Dobbs v. Jackson Women's Health Organization*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., pp. 87-103; P. VERONESI, *Il "caso Dobbs": originalismo "estremo" e crisi del costituzionalismo negli States*, in *ibidem*, pp. 105-114. Secondo G. ROMEO, *Dobbs v. Jackson: l'ultima trasformazione dell'originalismo passa dal corpo delle donne*, in *ibidem*, p. 178, il dato maggiormente preoccupante è rappresentato dall'assenza di una voce non originalista sulla condizione femminile.

<sup>5</sup> Come osservato da M. GARBELLOTTI, C. NUBOLA, *Aborto: uno sguardo tra storia e attualità*, in *Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*, Bologna, n. 2, 2022, p. 9.

<sup>6</sup> J. SAWICKI, *Il divieto quasi totale dell'aborto in Polonia: una disputa ideologica senza fine*, in *Nomos-Le attualità del diritto*, n. 2, 2022, p. 2.

campo del rispetto dei principi della *rule of law* e della tutela dei diritti fondamentali. In realtà, in Polonia vigeva una delle normative sull'aborto più progressiste del Vecchio continente: la legge del 1956, infatti, consentiva l'interruzione di gravidanza non solo per motivazioni mediche o in conseguenza di un reato contro la persona, ma anche in presenza di condizioni difficili per la donna, perseguendo l'obiettivo di prevenire gli effetti collaterali della procedura in condizioni inappropriate o ad opera di soggetti estranei al settore sanitario<sup>7</sup>.

La legge del 1993<sup>8</sup> costituisce il frutto di un compromesso "stretto" alla Chiesa cattolica polacca, la quale auspicava l'introduzione di un divieto totale; la normativa limita l'interruzione di gravidanza a tre ipotesi: pericolo per la sopravvivenza della donna, stupro o incesto, presenza di malformazioni gravi del feto o sintomi letali per la vita del bambino.

Il forte allarme sulle differenze "tradizionali" o "naturali" tra i sessi, invocate per abolire i diritti delle donne polacche, ha favorito l'attuazione di taluni tentativi di modifica della legge sopraindicata, anche se con esiti fallimentari. In tale senso, la legge del 1996<sup>9</sup> si pone come l'unico tentativo riuscito di mitigare la rigorosa normativa, ammettendo la pratica dell'aborto sino alla dodicesima settimana di vita del feto, su richiesta della madre per motivi economici o psicologici; tuttavia, la stessa rimane in vigore per un lasso di tempo circoscritto, nonché fino alla pronuncia di illegittimità del Tribunale costituzionale che disconosce l'equivalenza tra *"il diritto non solo alla vita ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione della persona che deve ancora diventare"*<sup>10</sup>.

La sentenza del 2020 è preceduta da una sequenza di azioni e risposte tra il Partito conservatore "Diritto e giustizia" (Pis) risalito al potere nel 2015 e il polo progressista: alla proposta di legge *"Stop Abortion"* depositata dall'organizzazione indipendente *"Ordo Iuris"* orientata a rendere perseguibile penalmente talune fattispecie (causare o contribuire a determinare la morte di un *"conceived child"*, provocare per mezzo di atti violenti o indurre con la forza una donna a porre in essere l'interruzione di gravidanza) in aggiunta all'inasprimento della pena tanto per la madre quanto per il sanitario che effettua l'operazione si contrappone quella del comitato *"Ratujmy kobiety"* che punta invece ad una liberalizzazione totale dell'aborto. In concomitanza ai tentativi di

<sup>7</sup> Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. 1956 nr 12 poz. 61).

<sup>8</sup> Ustawa z Dnia 7 Stycznia 1993 of Planowaniu Rodziny, Ochronie Plodu Ludzkiego I Warunkach Dopuszczalności I Przerywania Ciazu (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78).

<sup>9</sup> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 1996 nr 139 poz. 646).

<sup>10</sup> Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. K 26/96. Nell'ottica dei giudici costituzionali, "la vita è un valore protetto dalla Costituzione e la vita nello stato prenatale non può essere oggetto di differenziazione. Non ci sono criteri soddisfacenti e precisi che giustificano questa differenziazione a seconda della fase di sviluppo della vita umana. Fin dal suo inizio, la vita umana è un valore costituzionalmente protetto. Questo riguarda anche la fase prenatale".

restringere la possibilità di ricorrere all'aborto, nel novembre 2019 una serie di deputati riconducibili al gruppo parlamentare di destra del Pis ha riproposto una questione di legittimità costituzionale dell'accesso all'aborto terapeutico nella primaria ipotesi di diagnosi di malformazione fetale al Tribunale costituzionale polacco, già sollevata nell'antecedente legislatura, ma mai calendarizzata. Come preannunciato, quest'ultimo perviene alla conclusione che l'art. 4a, comma 1, numero 2, della legge del 1993 – che ammetteva l'aborto nei casi in cui gli esami prenatali o altri pareri medici indicassero un'elevata probabilità di anomalia grave ed irreversibile o di una malattia incurabile pericolosa per la vita del feto – rechi una lesione all'art. 38, in combinato disposto con gli artt. 30 e 31, comma 3, della Costituzione polacca<sup>11</sup>, accrescendo così il divario tra la Polonia e la maggior parte dei sistemi giuridici dell'Unione Europea<sup>12</sup>.

Dagli interventi costanti della Corte EDU sulla regolamentazione dell'aborto si trae conferma del fatto che la predetta materia rappresenti da sempre un vero e proprio "banco di prova" per la Polonia<sup>13</sup>. La sentenza del 2020, però, sembra aver aperto un profondo abisso nel contesto europeo in termini di tutela della salute della donna. A parte le attese e le dure reazioni interne ed esterne alla realtà polacca, si denuncia l'emblematico ritardo della pubblicazione della sentenza<sup>14</sup>, che contribuisce ad estendere ulteriormente lo scarto tra il dato formale rappresentato dalla legge del 1993 e il dato fattuale costituito dalle reali modalità di accesso all'aborto in Polonia fuori dai servizi sanitari "ufficiali"<sup>15</sup>. Difatti, dalla fine di ottobre 2022, si registra un marcato incremento delle attività dei gruppi *pro-choice* che rivela parimenti un significativo aumento del livello di autogestione dell'aborto nel Paese.

È indiscutibile che la drammatica situazione polacca sia espressione di quel nesso inscindibile che sussiste tra "genere, democrazia e Stato di diritto", in virtù del quale ogni involuzione dello Stato di diritto incide negativamente sui diritti delle donne e ogni violazione dei diritti delle donne finisce per debilitare lo Stato di diritto di un

---

<sup>11</sup> "Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia" (art. 38); "Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych" (art. 30); "Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, Zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw (art. 31, comma 3).

<sup>12</sup> Una dettagliata lettura della predetta sentenza è compiuta da J. SAWICKI, *Il divieto quasi totale dell'aborto in Polonia: una disputa ideologica senza fine*, cit., pp. 3-8.

<sup>13</sup> Corte Edu, 20 marzo 2007, *Tysiac c. Polonia*; Corte Edu, 26 maggio 2011, *R.R. c. Polonia*; Corte Edu, 30 ottobre 2012, *P. e S. c. Polonia*.

<sup>14</sup> Sul punto, J. SAWICKI, *Il divieto quasi totale dell'aborto in Polonia: una disputa ideologica senza fine*, cit., p. 14, tiene a sottolineare che "qualcuno ha sperato inutilmente che gli oltre tre mesi tra l'annuncio orale della sentenza e la sua pubblicazione ufficiale potessero essere utilizzati dal governo per approvare una normativa che facesse salva qualche fattispecie estrema, nella forma di difetti assolutamente letali, tale da giustificare ancora un aborto terapeutico". In realtà, in un comunicato del 1° dicembre 2020, il Primo Ministro Mateusz Morawiecki confessa che la decisione sembra prendere le mosse dall'accesa reazione popolare seguita alla pronuncia.

<sup>15</sup> E. CARUSO, M. FISICARO, *Aborto e declino democratico in Polonia: una riflessione a margine della sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020*, in *GenIUS*, n. 2, 2020, p. 17.

Paese. Come osservato in dottrina<sup>16</sup>, non deve ritenersi una semplice casualità se il declino del sistema democratico polacco sia passato *dal* e *sul* corpo delle donne, prima ancora che mediante modifiche costituzionali-istituzionali inerenti l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

### 3. Dal Vecchio al Nuovo Continente: la rivincita dei conservatori

Da un repentino confronto tra la sentenza del Tribunale costituzionale polacco e quella statunitense sembra trasparire il *fil rouge* che lega le due realtà, ossia la prevaricazione del fronte conservatore su quello progressista, uno storico scontro che continua a generare radicali tensioni culturali e politiche, ponendo in discussione il sistema delle garanzie costituzionali. In tale senso, è interessante constatare – ad avviso di chi scrive – come il versante conservatore statunitense e quello polacco siano pervenuti a tale risultato quasi in concomitanza: la nota pronuncia del 2016 della *Supreme Court*<sup>17</sup> che dichiara l'incostituzionalità di talune disposizioni di una legge *texana* volta a ridurre drasticamente il numero delle cliniche in grado di offrire servizi abortivi si pone in perfetta linea con l'ondata di proteste delle donne polacche che nello stesso anno animano le piazze per impedire l'entrata in vigore di una legge simile a quella corrente. Non sono mancati in precedenza, e sono manifesti ancora oggi, utilizzazioni strumentali del fattore religioso nelle due realtà, con fini politici di potenziamento e consolidamento del partito dominante.

Le ultime decisioni della *Supreme Court* avallano la volontà di aderire ad una via "conservatrice" in tema di diritti e libertà civile<sup>18</sup>; ciò è imputabile alla nuova composizione della più alta corte della magistratura federale degli Stati Uniti d'America che, a seguito di talune nomine contestate, presenta una maggioranza eccessivamente vicina all'area repubblicana. Essa, dunque, sembra aver confessato la sua "apparente" neutralità politica; una pesante accusa è mossa dalla minoranza dissenziente (*"La Corte cambia idea oggi per una e una sola ragione: perché la composizione della Corte è cambiata. [...] Oggi è la predilezione degli individui che regna. La Corte si allontana dal suo dovere di applicare il diritto in modo onesto e*

---

<sup>16</sup> V. VALENTI, *Introduzione. La questione di genere: una sfida (ancora attuale) per le democrazie del XXI secolo*, in P. TORRETTA, V. VALENTI (a cura di), *Il corpo delle donne. La condizione giuridica femminile (1946-2021)*, Torino, 2021, p. 26.

<sup>17</sup> *Whole Woman's Health et al. v. Hellerstedt* 579 US (2016). Per un commento, si veda E. CHIEREGATO, *La Corte Suprema condanna la chiusura delle cliniche abortive: un commento a "Whole Woman's Health et al. v. Hellerstedt"*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3, 2016; M. GOODWIN, *A Whole Woman's Health v. Hellerstedt: The Empirical Case Against Trap Laws*, in *Medical Law Review*, 2017, Vol. 25, n. 2; A. BARAGGIA, *Whole Woman's Health v. Hellerstedt: nuove dimensioni del diritto all'aborto negli Stati Uniti*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1, 2017.

<sup>18</sup> In particolare, si richiamano le sentenze *Vega v. Tekoh*, *West Virginia et al. v. Environmental Protection Agency*, *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*.

*imparziale*)<sup>19</sup>. Come intuibile, la nomina di un giudice supremo rappresenta un momento cruciale della vita istituzionale statunitense, data la possibilità di modificare l'equilibrio interno della stessa Corte, con conseguenze anche sul piano del riconoscimento giuridico di nuovi diritti. La scelta del sostituto di Antonin Scalia, deceduto improvvisamente nel febbraio 2016 a ridosso della scadenza del mandato di Barack Obama, risulta decisiva ai fini dello spostamento del peso della maggioranza su uno dei due schieramenti. A seguito della ferma opposizione del Senato<sup>20</sup>, il Presidente Obama è costretto ad interrompere la procedura, dopo aver reso noto il proprio candidato (il *Chief Justice* della Corte d'Appello del *Columbia District*, Merrick Garland). La nomina di Neil Gorsuch sotto la Presidenza Trump, per undici anni giudice presso la *United States Court of Appeals for the Tenth Circuit*, conferma la difficoltà di raccogliere l'eredità di uno dei più brillanti interpreti della teoria originalista e testualista della Costituzione, capace di arricchire non solo le decisioni della stessa Corte, ma anche tutta la cultura giuridica, americana e non<sup>21</sup>. Con le successive sostituzioni di Anthony Kennedy e Ruth Bader Ginsburg, l'equilibrio della *Supreme Court* si sposta definitivamente dalla parte della cd. *right-wing*; le posizioni di Brett Kavanaugh ed Amy Coney Barrett sono ritenute fortemente conservatrici, specialmente su temi attinenti ai diritti civili. Le nomine dei predetti giudici costituiscono uno dei principali lasciti – se non il maggiore – della discussa amministrazione Trump; ciò trova riscontro proprio nella sentenza *Dobbs v. Jackson* sulla quale è stato decisivo il voto dei tre nuovi giudici che, con il conservatore Clarence Thomas, hanno sottoscritto *l'opinion of the Court* del giudice italo-americano Samuel Alito. A tale riguardo, appare rilevante – a parere di chi scrive – che solo uno dei giudici nominati nel corso dell'era Trump abbia elaborato la propria *concurring opinion* per puntualizzare la sua posizione: il *Justice* Kavanaugh, attribuendo una funzione di neutralità alla Costituzione<sup>22</sup>, afferma che la *Supreme Court* non rende illegale l'aborto negli Stati Uniti, lasciandolo invece nelle mani dei rappresentati eletti di ciascuno Stato.

Di marcata impronta conservatrice è anche la pronuncia del Tribunale costituzionale polacco; tale circostanza traspare nella parte conclusiva della stessa,

<sup>19</sup> [https://www.supremecourt.gov/oral\\_arguments/argument\\_transcripts/2021/19-1392\\_4425.pdf](https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2021/19-1392_4425.pdf).

<sup>20</sup> In una lettera sottoscritta da vari studiosi, si ritiene presente un obbligo costituzionale del Senato ad avviare la procedura di *advise and consent*. Sul tema, si veda D. STRAUSS, C. SUNSTEIN, *The Senate, The Constitution and the Confirmation Process*, in *The Yale Law Journal*, vol. 101, 1992. Per un approfondimento sulla nomina del giudice Neil Gorsuch e sulle relative problematiche tecniche, tra i numerosi, si veda G. ROMEO, *Il conservatorismo costituzionale di Neil Gorsuch: original understanding e diritti civili nell'era di Trump*, in *Osservatorio AIC*, n. 1, 2017, P. BONINI, *Il procedimento di nomina ed il pensiero del primo Justice di Donald Trump alla Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n. 2, 2017; P. INSOLERA, *Da Scalia a Gorsuch: giudici "originalisti" e limiti costituzionali al punire nell'interpretazione passata, presente e futura della Corte suprema statunitense*, in *Diritti Comparati*, n. 3, 2017.

<sup>21</sup> L.P. VANONI, *U.S.A.: Da Scalia a Gorsuch. Note minime sul potere di «advise and consent»*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 22 marzo 2017.

<sup>22</sup> In senso critico, E. FALETTI, *Una marcia indietro lunga cinquant'anni: la sentenza della Corte Suprema americana Dobbs v. Jackson in tema di aborto*, in *GenIUS*, n. 1, 2023, pp. 13-14.

nonché nella dura contestazione lessicale che il giudice costituzionale riserva al legislatore, rimproverato di impiegare espressioni inadeguate come quelle di “feto” e “donna in stato di gravidanza” invece di “fanciullo concepito” e “madre” di questo. In concreto, si ricorda al legislatore che la donna deve essere qualificata con lo *status* di madre durante l'intera gestione e l'embrione come bambino fin dal concepimento. Da diverso tempo, la maggioranza governativa guidata dal partito di estrema destra porta avanti un progetto finalizzato a prevenire una “rivoluzione culturale” in Polonia; si intende escludere l'introduzione dell'educazione sessuale come insegnamento negli istituti scolastici, prevedendo piuttosto lezioni di “vita familiare” incentrate sui valori della famiglia tradizionale, sull'opposizione all'aborto, sul contrasto all'uso dei contraccettivi, sull'ostilità verso i diritti delle persone LGBTQI e gli stereotipi di genere. Nel gennaio 2022, il *Sejm* ha approvato un disegno di legge avente ad oggetto l'incremento dei controlli sui corsi e sulle attività scolastiche che potrebbero veicolare contenuti ideologici e diseducativi, nonché l'arresto di qualsiasi programma educativo che rappresenti una seria minaccia per la moralità dei minori<sup>23</sup>. In realtà, già nel 2019, la Camera bassa del Parlamento polacco aveva votato a favore di un disegno di legge (“*Stop pedofilia*”) finalizzato a criminalizzare “la promozione dell'attività sessuale minorile”, minacciando di punire con la detenzione gli insegnanti; la proposta in commento era stata definita dai movimenti all'opposizione, dalle organizzazioni per i diritti umani e dai collettivi femministi un'inequivocabile tentativo di condannare l'insegnamento dell'educazione sessuale, da sempre riconosciuta come uno degli strumenti principali contro la violenza di genere, la trasmissione di malattie, la contrazione di gravidanze indesiderate e la mortalità materna. L'azione repressiva del governo scaturisce dall'avvio di programmi di educazione sessuale negli istituti scolastici di numerose città della Polonia; ciò aveva innescato animate reazioni non solo da parte del versante conservatore ma anche della Conferenza episcopale polacca. La pericolosità della “manovra” politica è stata presto recepita a livello europeo; il Parlamento ha condannato tali sviluppi in Polonia, volti a disinformare, nonché stigmatizzare e vietare l'educazione sessuale (“*la mancanza di informazioni e di educazione in materia di sessualità metta a rischio la sicurezza e il benessere dei giovani*”), invitando poi il Parlamento polacco ad astenersi dall'adottare il progetto di legge proposto, inquadrato come un ulteriore tentativo di limitare i diritti sessuali e riproduttivi in Polonia<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw*. Il Presidente della Repubblica polacca Andrzej Duda ha posto il veto alla repressiva proposta di legge del PiS, volta a centralizzare il controllo del governo sulle scuole, dato l'omesso raggiungimento del “consenso sociale” per l'approvazione delle misure.

<sup>24</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia (2019/2891(RSP)). In particolare, si ricorda che la Polonia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, la Convenzione di Lanzarote, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e la Convenzione sui diritti del fanciullo; pertanto, la medesima è tenuta, a norma del diritto internazionale in materia di diritti umani, a fornire

#### **4. Il graduale recepimento delle tendenze statunitensi in Polonia**

La sentenza del Tribunale costituzionale del 22 ottobre 2020 costituisce – a parere di chi scrive – espressione dell'influenza dei movimenti antiabortisti d'oltreoceano consolidatesi già da tempo; ciò desta forte perplessità specialmente alla luce del Preambolo della Costituzione del 1997, nel quale si chiede a coloro che applicheranno quest'ultima di farlo *“rispettando la dignità della persona, del suo diritto di libertà, dell'obbligo di solidarietà verso gli altri e del rispetto per questi principi come forte fondamento della Repubblica di Polonia”*. La sintonia tra Polonia e Stati Uniti traspare chiaramente dalla volontà di approfittare dell'emergenza sanitaria per scoraggiare o limitare l'accesso all'aborto; in particolare, i governi repubblicani di taluni Stati americani hanno impedito indirettamente l'accesso all'aborto, definendolo una procedura medica “non essenziale” o “facoltativa”, posticipandola fino al termine dell'emergenza o comunque per un certo lasso di tempo.

Gli effetti collaterali dell'adesione del Paese alle tendenze statunitensi sono visibili sotto più fronti. In particolare, il conflitto ancora in atto tra Ucraina e Russia ha rivelato l'oggettiva difficoltà da parte delle donne di interrompere la gravidanza in Polonia, complice la fuga di un alto numero di ucraine abusate nelle diverse città occupate dai nemici. Sebbene la legge polacca in vigore ammetta l'aborto nell'ipotesi di stupro, la procedura incontra taluni ostacoli, *in primis* l'approvazione di un magistrato non sempre imparziale e spesso legato ai membri del Pis. In una Risoluzione del 5 maggio 2022<sup>25</sup>, il Parlamento europeo ha condannato lo stupro come strumento di guerra, invitando la Commissione a garantire alle donne ucraine tutta l'assistenza necessaria in materia di diritti sessuale e riproduttivi; tale documento condanna l'operato repressivo della Polonia, segnalando il caso dell'attivista Justyna Wydrzyńska, sotto processo per aver concesso ad una donna delle pillole contraccettive. In realtà, il conflitto russo-ucraino ha soltanto enfatizzato le pesanti ripercussioni derivanti dall'entrata in vigore della nuova legge anti-aborto. Dal 27 gennaio 2021, oltre 1000 donne si sono rivolte alla Corte EDU dichiarando che la normativa polacca causa gravi danni alle donne e viola i loro diritti alla riservatezza e alla libertà dalla tortura. La *querelle* è stata rimessa al centro del dibattito per via della scomparsa di una giovane donna di Pszczyna, a causa delle complicità insorte alla ventiduesima settimana di gravidanza; si tratta della prima vittima della nuova legge anti-aborto, nonché il primo decesso legato al timore dei medici di incorrere nelle pene detentive introdotte dalla stessa.

---

l'accesso a un'educazione e a informazioni complete sulla sessualità, compresi i rischi di sfruttamento e abuso sessuale, e a contrastare gli stereotipi di genere nella società.

<sup>25</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra contro l'Ucraina sulle donne (2022/2633(RSP)).



Oltre ad accentuare il declino democratico in Polonia, l'oppressiva legislazione polacca in materia di aborto genera una serie di "nodi" difficilmente risolvibili a livello pratico: mentre talune decidono di recarsi all'estero per avviare la procedura, altre invece sono disposte a ricorrere a qualsiasi mezzo non sicuro per interrompere la gravidanza ponendo a rischio la propria vita; nell'ipotesi più frequente, le stesse sono costrette a portare avanti la gravidanza contro la loro volontà, anche ove sussistano di malformazioni gravi o mortali del feto. Dal 2021 ad oggi solo una minima frazione del numero totale di richiedenti è riuscita ad accedere a tale servizio nelle strutture ospedaliere a causa di una minaccia per la vita e la salute. In tale senso, la drammatica situazione polacca sembra coincidere con quella di taluni Stati americani intransigenti: si pensi specialmente al Texas dove l'introduzione di disposizioni restrittive non limita le possibilità di accesso alle procedure di interruzione volontaria di gravidanza ma rende di fatto impossibile per le donne l'esercizio del loro diritto all'aborto. La disciplina texana, che vieta il ricorso all'aborto dopo il rilevamento dell'attività cardiaca embrionale<sup>26</sup>, rappresenta un *unicum* tra le diverse normative giuridiche in materia di aborto vigenti nell'ordinamento statunitense, in quanto caratterizzata da tratti tecnico-applicativi atipici e peculiari, certamente pensati per aggirare il giudizio della *Supreme Court*. Come ammesso in dottrina<sup>27</sup>, la strategia applicativa è delineata per eludere lo storico precedente giurisprudenziale del 1908<sup>28</sup>, in base al quale i ricorsi federali aventi ad oggetto la costituzionalità di una legge statale devono essere presentati contro i funzionari incaricati dell'*enforcement* dell'atto legislativo. La legge texana, invece, consente ad un qualsiasi privato (anche non residente in tale Stato) di intentare un'azione civile contro medici abortisti e personale sanitario, anche avverso chiunque si sia reso disponibile a coprire i costi della procedura o ad assistere in altro modo una gestante in procinto di interrompere volontariamente la propria gravidanza, ricevendo in cambio un ingente premio di 10.000 dollari per ogni ricorso accolto o, comunque, il pagamento delle spese legali sostenute). Oltre ad incentivare gli scontri tra i cittadini, la *Texas Heartbeat Act* innesca l'esodo in ulteriori Stati di coloro che intendono interrompere la gravidanza, penalizzando però talune categorie di donne (come le afroamericane e le ispaniche, le immigrate illegali e le minorenni aventi insufficienti capacità contributive).

Nel contesto polacco, il numero attuale di donne che si recano all'estero per avviare la procedura è talmente elevato da generare il problema cruciale del c.d. "turismo abortivo". È recente la polemica tra Polonia e Repubblica Ceca, una delle destinazioni più gettonate per l'interruzione di gravidanza: in Cechia, l'aborto è legale sino alla dodicesima settimana; il decorso del predetto termine implica l'approvazione

---

<sup>26</sup> In media, è possibile rilevare il battito cardiaco del cuore embrionale già a sei settimane dal concepimento, bypassando pertanto il limite del primo trimestre imposto dal caso *Roe v Wade*.

<sup>27</sup> L. FABIANO, *Tanto tuonò che piovve: l'aborto, la polarizzazione politica e la crisi democratica nell'esperienza federale statunitense*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 3, 2022, p. 31.

<sup>28</sup> *Ex Parte Young*, 209 U.S. 123 (1908).

di una commissione medica *ad hoc*. Alla notizia della stesura di una nuova normativa orientata a fotografare la reale situazione esistente nello Stato ceco e fronteggiare il possibile aumento delle richieste, l'ambasciata polacca a Praga ha accusato quest'ultima di voler intervenire in questioni interne alla Polonia, istigando così le donne polacche ad infrangere la nuova legge.

## **5. Il ruolo "altalenante" dell'Unione Europea nella lotta alla tutela del diritto all'aborto**

La salvaguardia dello Stato di diritto – ovvero il rispetto dei diritti e delle libertà degli individui da parte dei Paesi e delle loro Istituzioni – è una delle missioni principali perseguite a livello europeo. Il recente inasprimento della legislazione polacca sull'aborto è espressione non soltanto del "collasso" sistemico dello Stato di diritto<sup>29</sup>, ma anche dell'acquisizione del controllo politico sulla magistratura; in considerazione della persistenza maggioranza qualificata per alterare l'ordinamento costituzionale formale, il Governo e la sua maggioranza hanno iniziato a giovare del controllo ormai quasi totale sul Tribunale costituzionale, assoggettando la Costituzione a nuove interpretazioni<sup>30</sup>, fortemente dubbie sul piano della conciliabilità con il suo "spirito" originario e comunque suscettibili di porsi in palese contrasto con i valori di libertà e democrazia e con la precedente giurisprudenza europea in materia. In tale ottica, l'Unione Europea ha sempre condannato duramente la violazione dei diritti sessuali e riproduttivi, invitando ciascun Stato membro a garantire in tempi rapidi e in modo pieno l'accesso ai servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti per tutte le donne<sup>31</sup>. Difatti, la reazione europea alla drastica sentenza del Tribunale costituzionale polacco è giunta nel giro di poche settimane: con risoluzione<sup>32</sup>, il Parlamento ha dichiarato che quest'ultima mette a rischio la salute e la vita delle donne, ricordando che i loro diritti sono diritti umani fondamentali e che sulle istituzioni dell'UE e sugli Stati membri

---

<sup>29</sup> Ai sensi dell'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze".

<sup>30</sup> J. SAWICKI, *Tenendo alto lo scontro con l'Unione europea, l'esecutivo cerca di far dimenticare il passo falso compiuto in autunno sull'aborto*, in *Nomos-Le attualità del diritto*, n. 1, 2021, p. 2.

<sup>31</sup> Con risoluzione del 3 luglio 2002 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi, il Parlamento Europeo si è pronunciato a favore dell'aborto legale, sicuro e accessibile a tutte le donne nell'intento di salvaguardare la loro salute e i loro diritti in materia di riproduzione, richiedendo agli Stati membri e a quelli entranti di intraprendere misure concrete per rendere l'interruzione volontaria di gravidanza un diritto legalizzato, per diffondere e distribuire presidi come la pillola del giorno dopo, per promuovere l'educazione sessuale nelle scuole e rendere i metodi contraccettivi accessibili anche ai minori anche in assenza del consenso dei genitori. Con risoluzione n. 1607 del 2008 in materia di "Accesso all'aborto sicuro e legale in Europa", l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha espresso forte preoccupazione in relazione a tutti gli ordinamenti in cui le limitazioni *ex lege* o gli ostacoli di fatto complicano l'accesso alla procedura di interruzione volontaria della gravidanza.

<sup>32</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia (2020/2876(RSP)).

incombe l'obbligo giuridico di rispettarli e proteggerli conformemente ai trattati e alla Carta, nonché al diritto internazionale; l'eccesso ingiustificato di restrizioni all'accesso all'aborto scaturente da tale sentenza non tutela la dignità intrinseca e inalienabile delle donne, in quanto viola la Carta, la CEDU, la giurisprudenza della Corte EDU, diverse convenzioni internazionali di cui la Polonia è firmataria, nonché la Costituzione della Repubblica di Polonia. A distanza di un anno, la medesima istituzione, preso atto dell'assenza di qualsiasi iniziativa o proposta volta a revocare il diritto di aborto *de facto* e le numerose restrizioni di accesso alla salute sessuale e riproduttiva, ha ribadito la ferma condanna per la pronuncia dei giudici costituzionali, nonché per il contesto sempre più ostile e violento verso i difensori dei diritti umani delle donne in Polonia, invitando dunque *"le autorità polacche a garantire il loro diritto di esprimersi pubblicamente, anche quando si oppongono alla politica del governo, senza timore di ripercussioni o minacce"*<sup>33</sup>. Come prevedibile, la sentenza della *Supreme Court* del 24 giugno 2022 ha suscitato accese reazioni tanto negli Stati Uniti quanto nello scacchiere europeo, non solo in conseguenza dell'insensibile semplificazione, cui sono generalmente soggette le decisioni giurisdizionali di qualunque tribunale nella comunicazione di massa<sup>34</sup>, ma anche per il forte timore che la stessa possa incoraggiare taluni Paesi europei a contenere il numero degli aborti. Su tali basi, il Parlamento europeo si pone da difensore universale del diritto all'autodeterminazione della donna, sollecitando gli Stati membri dell'UE a contrastare le tendenze antiabortiste<sup>35</sup>.

Come ben evidenziato in dottrina, l'azione europea, pur ispirata da proficue intenzioni e incentrata su interpretazioni orientate a beneficio della libera scelta delle donne, non riesce realmente ad essere incisiva e influire sulle singole legislazioni nazionali, in quanto il suo mandato si riduce nel concedere talune indicazioni e proporre valide pratiche per allineare le diverse realtà<sup>36</sup>. Nell'ottica di chi scrive, l'Unione europea non è apparsa un avversario credibile e temibile – specialmente negli ultimi anni – anche in ragione della consolidata contrapposizione tra cultura americana ed europea, perfettamente illustrata dalla studiosa Mary Ann Glendon: la cultura americana è caratterizzata da una concezione "iperindividualistica" che attribuisce diritti a individui considerati come essere isolati e pienamente sovrani su se stessi; tale cultura conduce a tradurre tutte le relazioni sociali nel linguaggio dei diritti, trascurando del tutto la necessità di bilanciare i diritti individuali con gli interessi e i valori collettivi. La cultura giuridica europea, invece, considera il soggetto di diritto come membro di una comunità, consentendo di risolvere con maggiore facilità conflitti spinosi come

<sup>33</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sul primo anniversario del divieto di aborto *de facto* in Polonia (2021/2925(RSP)).

<sup>34</sup> A. CANEPA, *Considerazioni a margine della sentenza Dobbs della Corte Suprema degli Stati Uniti: c'è spazio per un dibattito non ideologico sull'aborto?*, in *Corti supreme e salute*, n. 2, 2022, p. 394.

<sup>35</sup> Proposta di risoluzione sulla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all'aborto negli Stati Uniti e la necessità di tutelare il diritto all'aborto e la salute delle donne, anche nell'UE (2022/2742(RSP)).

<sup>36</sup> A. DEL RE, L. PERINI, *I diritti riproduttivi in questione. I perché di un percorso di riflessione*, in *AG About Gender - International Journal of Gender Studies*, Vol. 3, n. 5, 2014, p. 2.

quelli sull'aborto attraverso una mediazione tra interessi individuali e collettivi<sup>37</sup>. Alla luce di ciò, si giunge alla puntuale conclusione che le regolamentazioni europee in materia di aborto – a differenza di quella americana – avrebbero il grande vantaggio di non sacrificare nessuno dei valori in gioco. L'irrigidimento della legislazione polacca sull'aborto, da leggersi come segno evidente di recepimento delle tendenze d'oltreoceano antecedenti alla sentenza Dobbs, tende a sminuire la contrapposizione riportata finendo per avvicinare la cultura giuridica europea a quella americana e ponendo a serio rischio tali valori. Pertanto, l'UE è chiamata ad adottare una rigorosa presa di posizione, al fine di prevenire una regressione senza precedenti in tema di diritti umani. Recentemente, gli eurodeputati hanno sottolineato la necessità di presentare al Consiglio una proposta tesa a modificare l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>38</sup>, dal momento che “ogni persona ha diritto all'aborto sicuro e legale”, attendendo che esso si riunisca per convocare una Convenzione in funzione della revisione dei trattati. In realtà, la proposta in esame, avanzata dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron al Parlamento europeo il 19 gennaio 2022, aveva già incontrato il categorico rifiuto della COMECE (Commissione delle Conferenze episcopali della Comunità europea): il potenziale inserimento del diritto all'aborto nella Carta non solo entrerebbe in contrasto con le credenze e i valori fondamentali europei, ma risulterebbe ingiusta, priva di un fondamento etico e destinata ad essere una causa di conflitto persistente tra i cittadini dell'UE; al contempo, la COMECE auspica che l'integrazione europea favorisca e promuova il rispetto delle differenti identità, evitando altresì imposizioni ideologiche<sup>39</sup>. Considerato che la scrittura è la prima forma di tutela di un diritto fondamentale, la consacrazione del diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali consentirebbe all'Unione Europea di mettere un punto definitivo in materia, prendendo le distanze così dalle letali tendenze d'oltreoceano. In definitiva, pur consapevoli della difficoltà di riconoscere l'esistenza di un diritto fondamentale, appare necessario compiere una profonda riflessione sulla sussistenza di un *standard* europeo di tutela<sup>40</sup>. A tale proposito, si tende a precisare come i limiti alla tutela dell'interruzione di gravidanza da parte dell'UE non siano soltanto strutturali, prendendo atto dell'inerzia degli Stati membri, nonché della

<sup>37</sup> M.A. GLENDON, *Rights Talk: The Impoverishment of Political Discourse*, New York, 1991, p. 9 ss.

<sup>38</sup> Ai sensi dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”.

<sup>39</sup> I firmatari della predetta dichiarazione sono il cardinale Jean-Claude Hollerich SJ, Presidente della Comece, unitamente ai vescovi Vice Presidenti Mariano Crociata, Noel Treanor, Jan Vokál, Franz-Josef Overbeck.

<sup>40</sup> M. TOMASI, *Abortion rights e spazio costituzionale europeo: gli orizzonti ristretti dell'ordinamento polacco*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 415. Al contempo, l'autrice auspica comunque “uno standard minimo di attenzione, fatto del rispetto di determinate procedure deliberative, che comprendono un grado di condivisione ampia delle scelte effettuate, della garanzia di effettività delle posizioni riconosciute come rilevanti e della necessaria, imprescindibile considerazione della dimensione del bilanciamento, che rifugge semplificazioni e radicalismi e che pare invece non trovare più patria nell'ordinamento polacco”.

loro plateale reticenza al confronto su questioni con implicazioni etiche e al conseguente immobilismo che si viene a creare all'interno del Consiglio<sup>41</sup>.

## 6. Conclusioni

Quello dell'aborto è un tema controverso, un tema che alimenta dibattiti politici così animati da riuscire a superare i confini statali, coinvolgendo l'apparato europeo, anch'esso in notevole difficoltà nel rilevare e sviluppare una linea comune. Le recenti esperienze di Polonia e Stati Uniti inducono a meditare con distinta attenzione sulle conseguenze dell'influenza del potere politico sull'operato della magistratura, soprattutto ove la decisione abbia ad oggetto materie eticamente sensibili<sup>42</sup>. Da tempo, si segnala una perdita di legittimazione della *Supreme Court*, percepita come un corpo politico e non più tecnico. Come ammesso in dottrina, la predetta questione assume rilievo, giacché è proprio sulla sua autorevolezza che si fonda il corrispondente potere di controllo sull'azione tanto del legislativo quanto dell'esecutivo; la credibilità di una Corte che si è auto-attribuita il più penetrante e affascinante tra i poteri – quello di controllo degli altri due – sembra ormai venuta meno, anche in ragione di una mancata presa di posizione unitaria da parte della stessa<sup>43</sup>. Sebbene il tema della legittimazione della *Supreme Court* andrebbe rivisto a fronte della crisi della rappresentanza politica e delle trasformazioni della democrazia<sup>44</sup>, l'unico rimedio volto a restituire credibilità alla più alta corte della magistratura chiama in causa gli stessi giudici: solo se questi si presentassero come tecnici, negando altresì il peso dell'eredità conservatrice di Trump

---

<sup>41</sup> S. FIORE, *Sulla possibilità di tutelare l'aborto attraverso il diritto dell'Unione europea: riflessioni a partire dal caso polacco*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 401.

<sup>42</sup> In tale senso, M. DANIELI, *Le aporie del caso Dobbs ed il ruolo della giustizia costituzionale in questioni moralmente controverse*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 85, ricorda che "la giustizia costituzionale non dovrebbe essere né eroica né rinunciataria, ma semmai dovrebbe essere modesta. Questioni moralmente e politicamente salienti come l'aborto sono e saranno sempre oggetto di conflitti che spetta anzitutto alle assemblee legislative affrontare in ragione della pubblicità dei loro lavori, della loro rappresentatività e delle opportunità di deliberazione che esse offrono". Secondo P. INSOLERA, *Sentenza Dobbs e dintorni. Appunti pessimisti sulla problematica "direzione" dell'attuale maggioranza della Corte Suprema americana*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 157, la prospettiva appena delineata "contribuisce ulteriormente ad alimentare lo scetticismo sulle rassicurazioni della maggioranza della Corte relative al fatto che gli altri diritti costituzionali non enumerati di privacy (uso anticoncezionali e, specialmente, gay rights) siano oggi al sicuro".

<sup>43</sup> E. GRANDE, *Il caso dell'aborto: una buccia di banana per la SCOTUS?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 2, 2022, pp. 53-54.

<sup>44</sup> C. PINELLI, *Il dibattito sulla legittimazione della Corte Suprema*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), 2006, p. 24.

sulle proprie decisioni, la *Supreme Court* potrebbe riacquistare la fiducia persa all'esterno e recuperare quell'autorevolezza che contraddistingue sin dai primi tempi<sup>45</sup>.

Analogamente, la sentenza costituzionale del 22 ottobre 2020 desta perplessità riguardo alla capacità del Tribunale costituzionale polacco di difendere i diritti sessuali e riproduttivi della donna. Tuttavia, anche nell'ipotesi di un cambio decisivo della maggioranza politica<sup>46</sup>, ben più aperto ai diritti negati nel vigente periodo storico, il Paese dovrebbe confrontarsi con una giustizia costituzionale indisposta ad abbracciare tali mutamenti: il governo polacco, nel scaricare il peso della decisione su un'istanza giurisdizionale tracciata a propria immagine e somiglianza, rivela indirettamente la sofferenza della Corte costituzionale verso i principi e i valori europei.

L'impellente necessità di riflettere sulle profonde conseguenze che la sentenza *Dobbs v. Jackson* potrebbe produrre oltre i confini statunitensi prende le mosse proprio dal notevole impatto dello stesso precedente su rilevanti realtà europee<sup>47</sup>. Quel che deve preoccupare oggi il sistema europeo – a parere di chi scrive – è l'attuale situazione critica in tema di diritti umani in cui versano taluni Paesi "vicini" alla Polonia, come l'Ungheria e la Slovacchia. In particolare, in Ungheria, dove l'aborto è consentito fino alla dodicesima settimana di gravidanza, una recente modifica della legge vigente<sup>48</sup> impone alle donne che intendono interrompere la gravidanza di ascoltare il battito cardiaco del feto al momento della compilazione del modulo di richiesta in ospedale.

In conclusione, la sfida che attende tanto gli Stati Uniti quanto l'Europa è quella di prevenire una prevalenza dell'arbitrio politico e giurisdizionale sulla sfera privata della figura femminile. Come ben sottolineato in dottrina, la risoluta contrarietà all'impiego del linguaggio dei diritti e delle categorie proprie dei diritti fondamentali, in presenza di decisioni incentrate sulla prosecuzione o meno di una gravidanza, comporta quale inevitabile conseguenza "*l'annullamento delle posizioni individuali dei soggetti coinvolti e delle loro reciproche interazioni*"<sup>49</sup>. Se la donna continuerà ad

---

<sup>45</sup> È la posizione di E. GRANDE, *Le recenti sentenze della Corte Suprema statunitense su armi, aborto e clima: una sfida alla sua sopravvivenza?*, in *Questione Giustizia*, n. 4, 2022.

<sup>46</sup> J. SAWICKI, *Il divieto quasi totale dell'aborto in Polonia: una disputa ideologica senza fine*, cit., p. 12.

<sup>47</sup> Corte costituzionale, 27 gennaio 1975, n. 27; Österreichischer Verfassungsgerichtshof (VfGH), 11 ottobre 1974, [1974] Erklärungen des Verfassungsgerichtshofs 221; Bundesverfassungsgericht, 39 BVerGE 1 (1975) (cd. Aborto I); Conseil constitutionnel, Decision 74-54 DC del 15 gennaio 1975; *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (1965); *Eisenstadt v. Baird*, 405 U.S. 438 (1972).

<sup>48</sup> Il decreto del Ministero dell'Interno n. 29 del 2022, entrato in vigore il 15 settembre 2022, modifica la legge n. 32 del 1992 sulla protezione della vita fetale. La predetta modifica richiede che l'operatore sanitario attesti di aver presentato alla gestante, prima di procedere con l'intervento di interruzione della gravidanza, un evidente segno che dimostri i segni vitali del feto. Il Ministero dell'Interno ha emanato delle Linee guida per gli operatori sanitari, un documento in cui si ribadisce che attraverso la rilevazione dei battiti cardiaci del feto è possibile fornire alle donne informazioni più esaustive sullo stato della propria gravidanza.

<sup>49</sup> Così, L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI, *Editoriale. Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 4.

essere considerata incapace di distinguere sul versante etico ciò che è bene da ciò che è male per sé stessa, ad uscirne sconfitta sarà la stessa società<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Come ben sostenuto da G. ZUFFA, *Per un'etica della differenza femminile*, in L. BUSATTA, M.P. IADICICCO, B. LIBERALI, S. PENASA, M. TOMASI (a cura di), *Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo*, cit., p. 190, "l'eclissi della madre, attraverso la riduzione di lei a corporeità muta e inerte, porta con sé l'eclissi dell'intero tessuto di relazioni umane che danno senso al venire al mondo".